



Regione Piemonte
COMUNE DI AZEGLIO
C.A.P. 10010 - PROVINCIA DI TORINO

E.mail: azeglio@ruparpiemonte.it

Piazza M. d'Azeglio, 2
Tel. 0125/72106 - Fax 72113

Cod. fisc. 84000970016
P. IVA 01735430017

REGOLAMENTO
PER L'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE
EX ART. 18, LEGGE 11.02.1994, N. 109, E S.M.I.

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 18, LEGGE 11.02.1994, N. 109, E S.M.I.

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il regolamento individua criteri generali da eseguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione al personale interessato dagli incentivi di progettazione previsti dall'art. 18 della legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i.
2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico o di altri uffici che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione comunque denominato. In particolare gli incentivi vanno ripartiti tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, della gestione della contabilità, nonché dei loro collaboratori, e comunque, per i soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
3. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.
4. Per legge 109/94 si intende la legge 11.02.1994, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della Legge 109/94 e s.m.i. saranno espletate ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge suddetta.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4 della Legge 109/94. Possono essere altresì affidati all'esterno la redazione di progetti la cui particolare complessità debitamente attestata dal responsabile del settore competente, non trova riscontro tra le professionalità presenti nell'ente o qualora l'ufficio tecnico sia oberato di lavoro.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione di cui all'art. 13 comma 4 della Legge 17.05.1999, n. 144.

Art. 3

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. In conformità a quanto disposto dal precedente art. 2 la Giunta comunale individua di volta in volta i progetti da affidare a tecnici esterni.
2. Il coordinamento dell'attività di redazione degli atti di pianificazione generale, e per i progetti di opere o lavori, è espletato dal Responsabile Unico del Procedimento, coincidente con il responsabile del Servizio.
3. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale interno è affidato dalla Giunta Comunale tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei tenuto conto delle responsabilità professionali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera nonché del criterio di rotazione degli incarichi.

Art. 4

Limiti all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati per intero esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.
2. Ai sensi della legge 144/1999 e s.m.i., nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna, l'incentivo spetta esclusivamente al responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori nella misura del 70%, aggiungendo espressamente la previsione che, nel caso di progettazione esterna, le quote del compenso altrimenti spettante al personale degli uffici tecnici costituiranno economie.
3. Tutte le spese accessorie e necessarie alla redazione dei progetti e dei Piani sono a carico del Comune.

Art. 5
Criteria di riparto del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. viene ripartito tra i partecipanti alla progettazione e delle distinte fasi procedurali secondo le scelte del Responsabile e secondo i seguenti parametri:

A	FASE DELLA PROGETTAZIONE	% QUOTA PROGETTO DA LIQUIDARE		
		INTERNA	ESTERNA	% PIANIFICAZIONE
LAVORI OPERE	Progetto preliminare	5		
	Progetto definitivo	10	5	
	Progetto esecutivo	15	5	
	Piano di sicurezza	5		
	Resp.Unico Proced.	35	35	
	Appalto e avanz.lavori	15	15	
	Contratto	5	5	
	Direzione lavori, contabilità e collaudo esterno	5		
	Assistenza D.L. interna	5	5	
PIANI URBANISTICI	Piano adottato		70	60
	Piano approvato		70	40
	TOTALE A	100		100

2. Al Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 109/94 e s.m.i. nel caso di progettazione esterna, spetta una percentuale del 5% della quota di progetto, distinta per ciascuna fase progettuale, a seconda della complessità del progetto, così come previsto dal precedente comma 2, tab. A.

Art. 6
Liquidazione degli incentivi

1. La ripartizione degli incentivi per la progettazione e la quota spettante al responsabile Unico del Procedimento, viene liquidata in due fasi:
la prima, pari al 30% dell'importo complessivo, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro;
la seconda in percentuale sull'importo degli stati avanzamento lavori, il saldo ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo.

Art. 7

Incentivi per la pianificazione

1. Fra i dipendenti che abbiano redatto un piano territoriale paesistico, finalizzato all'esercizio dei poteri previsti dall'art. 149, comma 2, del D. Lgs. 29.10.1999, n. 490, è ripartito il 75% dell'incentivo previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge 11.02.1994, n. 109.
2. Il restante 25% dell'incentivo è attribuito al Responsabile Unico del Procedimento.
3. Per l'assegnazione dell'incentivo valgono le altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 8

Oneri riflessi

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono liquidati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente.

Art 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato approvato alla data della sua entrata in vigore.